



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

“Decreto fiscale” (n. 148/2017) collegato alla Legge di Bilancio 2018

Il Consiglio dei Ministri n. 50, lo scorso 13 ottobre, ha deliberato il cosiddetto “Decreto fiscale” (Decreto-Legge n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 16 ottobre 2017) collegato al Disegno di legge di Bilancio 2018.

Dei 21 articoli che compongono il decreto, solamente 4 articoli possono essere riconducibili a misure di natura fiscale:

1. **Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi (art. 1).** Tre sono gli aspetti innovativi in tema di rottamazione delle cartelle di pagamento racchiusi nell’art. 1 del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017) relativo alla estensione della definizione agevolata dei carichi; tutte novità, che vanno ad inserirsi sulla normativa specificatamente dettata per tale ambito non molto tempo fa dall’art. 6 del dl 193/2016 (poi convertito con modificazioni nella legge 225/2017) con cui è stata concessa la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estinguendo il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 co. 1 dpr n. 602/1973 laddove in caso di sanzioni valevano modalità di definizione peculiari. Vanno pagati, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive.

Ed allora, innanzitutto, i contribuenti che non hanno adempiuto il pagamento nei termini fissati per il pagamento delle rate della precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 (art. 6, co. 3, lett. a) del d.l. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge 225/2016), hanno ancora tempo fino al 30 novembre 2017.

A seguire, come altra novità, quella relativa ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. Ed allora, il contribuente escluso, a questo punto, per rientrarvi nuovamente deve presentare una istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017 soltanto per via telematica servendosi del modello di adesione predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 ottobre 2017, e indicando le modalità che si vogliono adottare per il pagamento del debito pregresso. Altresì, è tenuto necessariamente a pagare in una unica soluzione entro il 31 maggio 2018, le rate scadute e non pagate. Ed ancora, nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, dovrà pagare le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).

L’agente della riscossione, comunicherà ai debitori che hanno presentato tale istanza:

- entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;
- entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Va detto, che il mancato o irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

2. **Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità (art. 2).** Provvedimento di rinvio al 30 settembre 2018 degli oneri fiscali per i soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetto. Non è prevista la sospensione delle ritenute che devono essere operate dai sostituti d'imposta (c.d. "busta paga pesante").
3. **Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A. (art. 3).** Il meccanismo di liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario da parte degli Enti pubblici con rapporti economici con i privati (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014 e poi riformato dal DL. 50/2017) viene esteso ad ogni committente ricollegabile in qualche modo al settore pubblico, ovvero agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società già assoggettata allo split payment.
4. **Sterilizzazione dell'aumento IVA ridotta nel 2018, previsto dalla cosiddetta clausola di salvaguardia (art. 5).** Ferma restando la critica espressa in più sedi, compreso il commento all'ultima Nota di aggiornamento del DEF 2017, nel Decreto in questione vengono deliberati e riportati i costi di neutralizzazione di una parte dell'aumento previsto, solo il 2018 e per la sola aliquota ridotta, che verrebbe portata da 10% all'11,14% anziché all'11,5%, per poi salire al 12% nel 2019 come previsto.

Le citate misure strettamente fiscali presenti nel decreto rappresentano solo una parte delle nuove entrate della manovra nel Ddl. Bilancio 2018, discusso nel Consiglio dei ministri n. 51 del 16 ottobre, il cui comunicato stampa annuncia 9,5 miliardi di maggiori risorse da lotta all'evasione.

Le altre misure non fiscali contenute del decreto appaiono più come priorità ed esigenze indifferibili, in stile "mille proroghe". Di queste, la principale misura economica riguarda lo stanziamento di ulteriori fondi a sostegno degli **investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 per le campagne pubblicitarie** su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Per le modalità di fruizione del credito siamo in attesa dei decreti attuativi, ad oggi ancora non disponibili.

Grottaferrata, 25/10/2017